

Indennità e costi nel procedimento penale

*Marco Frigerio**

1. Premessa
2. Le indennità
 - 2.1. Dell'imputato
 - 2.2. Dell'accusatore privato
 - 2.3. Di terzi danneggiati
3. Le spese procedurali
 - 3.1. Composizione
 - 3.2. All'imputato
 - 3.3. All'accusatore privato
4. I costi di patrocinio
 - 4.1. I costi del difensore di fiducia
 - 4.2. I costi del difensore d'ufficio
 - 4.3. I costi del patrocinatore dell'accusatore privato
5. Conclusione

1. Premessa

Il Codice di procedura penale federale è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

Per quanto attiene a indennità e costi lo stesso ha unificato le differenti prassi vigenti nei vari cantoni svizzeri. Nel Cantone Ticino ciò ha significato dover considerare, nella decisione di merito, anche gli aspetti economici¹.

* Avvocato e notaio, giudice supplente della Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello. Le opinioni espresse in questo contributo non vincolano in alcun modo la Corte.

¹ Si ricorda come le richieste di indennità dell'imputato, nel vecchio codice procedurale cantonale, erano di competenza della Camera dei ricorsi penali e non del giudice di merito (art. 320 cpv. 4 CPP/TI) mentre le indennità della parte lesa erano di competenza del presidente del tribunale giudicante (art. 323 CPP/TI).

In questo articolo ci si propone di esaminare i differenti elementi che, in una decisione di merito, devono essere tenuti presenti sulla base di quanto disposto dal titolo decimo del codice (art. 416-436 CPP).

Si noti che tali norme sono applicabili, a titolo esaustivo ed esclusivo², a qualsiasi procedimento retto dal codice di procedura penale federale e quindi sia ai procedimenti promossi dai cantoni sia a quelli promossi dalla Confederazione.

Concretamente per il Cantone Ticino le norme sono applicabili a tutti i procedimenti che si svolgono avanti al Ministero Pubblico³. Per quanto attiene ai procedimenti che si svolgono avanti al Magistrato dei minori⁴ ed a quelli di assistenza internazionale le norme sono applicabili nei limiti dei rispettivi rinvii⁵.

2. Le indennità

2.1. *Dell'imputato*

L'imputato ha diritto a delle indennità in quattro ipotesi:

- se pienamente assolto,
- se assolto parzialmente⁶,

² Vedi YVAN JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort ... ou à raison, in *Journée de la responsabilité civile 2012*, pag. 112-113.

³ Sia che essi sfocino in un decreto di accusa o in un atto di accusa. Sia che essi si concludano con un decreto di non luogo o di abbandono.

⁴ Vedi art. 44 PPMIn.

⁵ Vedi art. 15 AIMP.

⁶ Vi è assoluzione parziale quando l'accusato è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e riconducibili a reati e/o fatti del tutto diversi. Non invece quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui invece è stato prosciolto sono riferite al medesimo complesso di fatti (CARP 17.2016/97+98 e 17.120+121 del 4.4.2016 con rinvii a precedenti decisioni emesse in applicazione dell'art. 371 CPP/TI). Il TF ha avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra l'imputazione per la quale l'accusato è stato condannato e quella per cui è stato prosciolto, non è arbitrario il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto anche se la condanna inflitta è stata per finire inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (TF 1P.35/2006 consid. 3.3, come pure CARP 17.2011.77 del 13.2.2012 consid. 7.3.b).

- se il procedimento viene abbandonato⁷,
- se nei suoi confronti sono stati adottati provvedimenti coercitivi illegali⁸.

Nelle prime tre ipotesi le indennità che l'imputato può pretendere sono: il risarcimento delle spese sostenute per l'esercizio dei propri diritti («*costi della difesa*»), il risarcimento del danno economico risultante dal procedimento penale («*pregiudizio economico conseguente*») ed il *torto morale*.

Nella quarta ipotesi (applicabile anche in caso di condanna finale)⁹ l'imputato sembrerebbe poter pretendere unicamente «*adeguate*» indennità e la riparazione del torto morale¹⁰. La diversa formulazione del pregiudizio risarcibile non è tuttavia decisiva, il rinvio è comunque alle tre specifiche poste di danno indicate all'art. 429 CPP¹¹.

L'indennizzo è dovuto anche quando, nella procedura di appello promossa dall'autorità penale e/o dall'accusatore privato, l'appello viene respinto e la sentenza di primo grado viene confermata e ciò anche nel caso in cui questa sia di condanna¹². Per contro quando l'autorità di ricorso modifica la decisione di prima istanza a favore dell'imputato oppure annulla e rinvia la causa al tribunale di primo grado le indennità sono dovute sia per la sede di appello, sia per la prima istanza¹³.

Inoltre delle indennità sono dovute nel caso in cui l'appello incidentale promosso dal Ministero Pubblico (art. 401 CPP) viene respinto.

⁷ Vedi art. 429 cpv. 1 CPP. Al decreto di abbandono (art. 320 CPP) va parificato il caso del decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP), una indennità rimane dovuta (DTF 139 IV 241 consid. 1).

⁸ Vedi art. 431 cpv. 1 CPP.

⁹ Vedi LAURENT MORREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, *Petit commentaire CPP*, 2016, art. 431, nota 7.

¹⁰ Il testo francese parla di «*juste indemnité et réparation du tort moral*», quello tedesco di «*angemessene Entschädigung und Genugtuung*». La traduzione italiana sembra erroneamente dire altro.

¹¹ Vedi MORREILLON/PAREIN-REYMOND, *op. cit.*, art. 431, nota 6.

¹² Art. 436 cpv. 2 CPP.

¹³ Art. 436 cpv. 1 e 3 CPP. Il cpv. 3 rinvia all'art. 409 CPP che prevede il caso di annullamento e rinvio al tribunale di prima istanza.

2.1.1. Chi indennizza ?

Le pretese di indennizzo dell'imputato relative agli effetti del procedimento sono rivolte al titolare dell'azione penale¹⁴ e quindi alla Confederazione oppure al cantone competente; per contro – sussistendo un accusatore privato – è a questi che andranno formulate delle richieste risarcitorie complementari relative ai costi connessi «agli aspetti civili» del procedimento¹⁵.

Si noti che l'indennizzo dell'imputato è a carico dello Stato anche nei procedimenti di appello portati avanti dal solo accusatore privato, in quanto spetta allo Stato «la responsabilità dell'azione penale» (DTF 141 IV 476 consid. 1.1).

2.1.2. Esame d'ufficio

L'esame di tali pretese va effettuato «d'ufficio».

Va notato infatti che, anche qualora non vengano formulate richieste, l'autorità penale è tenuta ad invitare l'imputato a «quantificarle e comprovarle» (art. 429 cpv. 2 CPP)¹⁶.

Una richiesta di indennizzo potrà essere formulata entro dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione finale del procedimento (art. 435 CPP), ciò che di norma avviene retroattivamente con riferimento alla data in cui la decisione che conclude il procedimento è stata emanata (vedi all'art. 437 cpv. 2 CPP).

2.1.3. La quantificazione

I «*costi della difesa*» andranno quantificati considerando l'onorario e le spese di patrocinio assunte. Secondo il Tribunale federale da indennizzare saranno le spese effettive della difesa di fiducia (DTF 138 IV 205 con-

¹⁴ Il principio è analogo a quello previsto per le spese del procedimento, sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che lo ha condotto (art. 423 CPP).

¹⁵ Vedi art. 432 CPP.

¹⁶ È opportuna la presentazione di una istanza che indichi le specifiche dell'onorario, le spese sostenute (anche in una forma percentuale) e che tenga conto dell'IVA dovuta, in ogni caso di difesa, anche d'ufficio (DTF 141 IV 344).

sid. 1), siccome «*di regola l'imputato assolto, posto al beneficio del gratuito patrocinio, non deve sostenere i costi relativi alla difesa d'ufficio e non può perciò pretendere un'indennità*».

La questione è tuttavia controversa siccome, in forza dell'art. 135 cpv. 4 lett. b CPP l'imputato condannato al pagamento dei costi di procedura al beneficio di una difesa d'ufficio potrebbe essere tenuto in futuro – «*se le sue condizioni economiche glielo permettono*» – a corrispondere al difensore la differenza tra l'indennità versata dallo Stato e gli onorari dovuti secondo la tariffa ordinaria¹⁷.

L'autorità giudicante dovrà esaminare la richiesta risarcitoria, valutare se il tempo esposto dal difensore è adeguato, se la tariffa oraria applicata (nell'ambito della difesa di fiducia) è quella in uso corrente, se le spese esposte appaiono giustificate e ragionevoli¹⁸.

Il «*pregiudizio economico conseguente*» costituisce il danno in rapporto di causalità naturale ed adeguata con la partecipazione al procedimento penale. Concretamente andrà indennizzato il mancato guadagno conseguente all'impossibilità di realizzare un'attività lucrativa salariata o indipendente e/o di percepire prestazioni sociali in conseguenza al tempo dedicato alla procedura penale (ad esempio per la partecipazione ad interrogatori e audizioni, in situazioni di detenzione oppure a seguito di misure restrittive che impongono determinati comportamenti e/o astensioni e per la presenza al dibattimento)¹⁹.

¹⁷ Va notato che la norma non è applicabile alla «*vittima*» che beneficia dell'art. 30 cpv. 3 LAV che costituisce una «*lex specialis*» (vedi DTF 141 IV 262 consid. 3.4) e che la stessa nulla prevede per il caso di un imputato assolto.

¹⁸ Le spese vengono in genere riconosciute applicando una percentuale sull'onorario. L'art. 6 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili costituisce il riferimento specifico (RtarRip).

¹⁹ Il calcolo dovrà essere effettuato in concreto tenendo conto del reddito dell'imputato e del tempo che ragionevolmente ha dovuto riservarsi per partecipare alle varie fasi del procedimento penale; inoltre andranno risarcite le spese vive come ad esempio i costi di trasferta. La Corte di appello e revisione penale del Cantone Ticino applica in questo caso la tariffa di fr. 0.70 a km.

Da risarcire è l'integralità del danno che è in rapporto causale adeguato con il procedimento penale, senza che necessariamente il pregiudizio sia da ricondurre a un determinato atto procedurale. Anche il danno risultante dalla perdita del posto di lavoro deve essere risarcito²⁰, così come pregiudizi alla carriera e danni alla salute conseguenti al procedimento penale²¹.

La quantificazione soggiace ai principi del diritto della responsabilità civile: l'imputato dovrà considerare il proprio obbligo a comprovare e diminuire il pregiudizio²². Stando alla dottrina una prova del pregiudizio limitata alla alta verosimiglianza è da ritenersi sufficiente²³.

Il «*torto morale*» è un concetto in evoluzione²⁴. PIERRE TERCIER l'aveva definito come «*la sofferenza fisica o psichica che subisce la vittima a seguito di un attacco alla propria personalità*». La dottrina moderna ha esteso il concetto che viene ora inteso come la «*diminuzione del benessere che una persona subisce a seguito di un attacco alla personalità*»²⁵.

Nell'ambito della detenzione preventiva rivela ingiustificata il torto morale viene quantificato, secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale federale, partendo da un importo di fr. 200.– al giorno, somma che viene a ridursi a fr. 100.– quando la detenzione si prolunga su più mensilità²⁶.

²⁰ Vedi DTF 142 IV 237 – come pure NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2013, pag. 811, MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand CPP, art. 429, note 43 e 45.

²¹ Vedi MAURO MINI, Commentario CPP, 2010, art. 429, pag. 795, nota 6.

²² Vedi JEANNERET, op. cit., pag. 116, come pure FRANÇOIS CHAIX, La fixation du dommage par le juge (art. 42 al. 2 CO), in Journée de la responsabilité civile 2004, 205 pag. 39.

²³ CEDRIC GENTON/CAMILLE PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter 13.2.2012, pag. 5.

²⁴ HENRI DESCHENAUX/PIERRE TERCIER, La responsabilité civile, 1982, pag. 44, nota 44 come pure PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, pag. 267, nota 2029.

²⁵ FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2011, pag. 48, nota 144.

²⁶ Vedi TF non pubblicate 6B_111/2012, 6B_122/2012 del 15.5.2012, 6B_437/2014 del 29.12.2014.

Un fermo di polizia di più di tre ore costituisce, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un arresto provvisorio senza giudizio preventivo (art. 217 CPP), il medesimo può quindi dare adito al riconoscimento di una indennità di torto morale²⁷.

Per la quantificazione saranno da considerare la gravità della lesione subita (art. 49 CO) e tutte le circostanze del caso, in particolare gli effetti negativi della detenzione sulla integrità fisica e psichica ed ancora sulla reputazione²⁸.

Va segnalato che il Tribunale federale considera la quantificazione dell'indennità per torto morale una questione di apprezzamento, per cui la stessa viene rivista solamente in casi particolari²⁹.

2.2. *Dell'accusatore privato*

L'accusatore privato ha diritto alla rifusione, da parte dell'imputato condannato, delle spese necessarie sostenute per la causa³⁰.

Analogo diritto sussiste qualora l'imputato assolto abbia provocato l'apertura del procedimento «*in modo illecito e colpevole*», rispettivamente se ne ha ostacolato lo svolgimento³¹.

La richiesta risarcitoria deve essere formulata dall'accusatore privato all'autorità penale «*quantificando e comprovando le proprie pretese*». Prima di assumere la decisione che chiude il procedimento, l'autorità penale è tenuta ad interpellare l'accusatore privato invitandolo a presentare

²⁷ Va notato che i tempi di interrogatorio non sono conteggiabili. Per verificare il superamento delle tre ore va considerato unicamente il tempo in cui la persona fermata viene tenuta «a disposizione della autorità» (SJ 2014 I 161, come pure BERHARD STRAUUELI, La procédure pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, RPS 2016/425 n. 92).

²⁸ Andranno presi in considerazione anche l'attività professionale dell'imputato (DTF 113 IV 93 consid. 3 a pag. 98) e l'impatto mediatico che il procedimento ha avuto.

²⁹ DTF 137 III 303 consid. 2.2.2 pag. 309, come pure TF 6B_1057/2015 del 25.5.2016.

³⁰ Vedi art. 433 cpv. 1 CPP.

³¹ Vedi art. 426 cpv. 2 CPP. Il principio della presunzione di innocenza non è violato quando la condanna alle spese processuali è giustificata da un comportamento illecito e colpevole secondo il diritto civile (DTF 107 I a 166, come pure TF 6B_439/2013 consid. 1.1).

le proprie richieste di indennizzo³². Unicamente se ciò non avviene essa è legittimata a procedere.

La pretesa risarcitoria può essere formulata per la prima volta anche solamente in appello, in quanto la perenzione della stessa interviene unicamente quando il giudice rende attento l'accusatore privato al suo diritto di ottenere una indennità ed egli non vi dà seguito³³.

L'indennizzo per le spese processuali necessarie (art. 433 e segg. CPP) non va confuso con le **pretese civili** che l'accusatore privato è legittimato a promuovere «*in via adesiva*» nel procedimento penale a norma degli artt. 122 e seguenti CPP³⁴ e in merito alle quali il giudice penale è tenuto a decidere in caso di condanna ed anche in caso di assoluzione se la fattispecie «*è matura*» (art. 126 cpv. 1 CPP). Al contrario egli rinverrà l'azione al foro civile negli altri casi, in particolare se il procedimento viene abbandonato oppure se si è concluso nella procedura del decreto di accusa³⁵. Il cpv. 3 dell'art. 126 CPP invita tuttavia l'autorità penale a decidere «*per quanto possibile*» sulle pretese di esigua entità.

Va ricordato che l'appello sulle conclusioni civili è ammissibile unicamente alle condizioni del procedimento civile³⁶.

³² Vedi TF 6B_549/2015 riassunta in SJ 2017 I 37.

³³ Vedi WEHRENBURG/BERNHARD, Basler Kommentar, art. 433 CPP, n. 12 e segg.; MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., art. 433, n. 13 e segg.; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, art. 433, n. 4-5; nello stesso senso, peraltro, il Tribunale federale SJ 2014 I 228.

³⁴ L'azione civile nell'ambito penale deve permettere a chi è stato danneggiato dall'esecuzione di un reato di essere risarcito secondo una procedura più «semplice» per rapporto al procedimento civile ordinario. L'azione adesiva si considera promossa con la dichiarazione richiesta dall'art. 119 CPP. È richiesta una quantificazione delle pretese «*per quanto possibile*» nella dichiarazione iniziale, in ogni caso al più tardi «*in sede di arringa*» (art. 123 cpv. 2 CPP). L'imputato dovrà infatti potersi esprimere al riguardo «*al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado*» (art. 124 cpv. 2 CPP).

³⁵ Vedi art. 126 cpv. 2 CPP, come pure art. 353 cpv. 2 CPP.

La decisione sull'indennizzo richiesto dall'accusatore privato – al contrario delle pretese risarcitorie civili – va adottata anche nel caso del decreto di accusa (art. 353 cpv. 1 lett. g CPP).

³⁶ Art. 398 cpv. 5 CPP, è pertanto richiesto il raggiungimento di un valore di causa di almeno fr. 10 000.–. Vedi ALAIN MACALUSO, L'action civile dans le procès pénal ré-

2.3. *Di terzi danneggiati*

L'art. 434 CPP prevede che i terzi danneggiati da atti procedurali o dal prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto alla riparazione del torto morale e ad un «adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo»³⁷.

Vengono risarciti il danno e il torto morale diretti, non sono invece risarcibili danni riflessi come ad esempio la perdita di sostegno e il torto morale dei prossimi³⁸. Il rapporto di causalità tra il danno e l'atto penale deve risultare adeguato; l'art. 434 CPP istituisce un caso di responsabilità causale dello Stato.

Anche in questo caso sono i danneggiati a dover formulare richiesta di indennizzo comprovando l'entità del pregiudizio³⁹. Normalmente la pretesa verrà definita nella decisione finale del procedimento penale, tuttavia il codice permette («*in casi non controversi*») delle decisioni già allo stato della procedura preliminare.

3. Le spese procedurali

3.1. *Composizione*

Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi.

Gli «*emolumenti*» costituiscono una tassa che lo Stato pone a carico di chi ha provocato un determinato procedimento penale a copertura dei costi generali provocati dalla causa. Si tratta di importi che devono rispettare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza⁴⁰, e che pertanto

gi par le nouveau CPP, in Colloque du droit de la responsabilité civile 2011, pag. 189.

³⁷ La norma non si riferisce ai testimoni, il cui indennizzo avviene sulla base dell'art. 167 CPP, ed ai periti, che intervengono a norma dell'art. 190 CPP.

³⁸ Vedi MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., art. 434, nota 7, come pure MINI, op. cit., art. 434, pag. 801, nota 2.

³⁹ Vedi rinvio all'art. 433 cpv. 2 CPP.

⁴⁰ ADELIO SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, 2005 pag. 48. Il principio di fondo è che le tasse giudiziarie non devono ostacolare in maniera eccessiva l'accesso ai tribunali (DTF 120 Ia 171 consid. 5).

non devono superare il costo assunto dallo Stato per la prestazione fornita⁴¹.

I «*disborsi*» sono invece i costi effettivi causati nello specifico procedimento (costi di traduzione, di perizia, di corrispondenza, ecc.)⁴².

3.2. *All'imputato*

In caso di condanna l'imputato è gravato delle spese procedurali, eccetto quelle necessarie alla sua difesa di ufficio (art. 426 cpv. 1 CPP)⁴³. Non saranno tuttavia conteggiate le spese di traduzione rese necessarie quando l'imputato parla una lingua straniera e ciò tenuto conto dell'art. 6 §3 lett. e CEDU.

In caso di abbandono o di assoluzione le spese rimarranno invece a carico dello Stato. Eventualmente, ma solamente in parte, potranno essere addossate all'imputato qualora egli abbia provocato l'apertura del procedimento in modo «*illecito e colpevole*» e quando ne avesse ostacolato lo svolgimento. Tale eccezione va valutata con riferimento ai principi di diritto civile, è richiesto in particolare che l'imputato abbia violato una norma comportamentale scritta o non scritta dell'ordine giuridico svizzero, una violazione etica non essendo sufficiente⁴⁴.

3.3. *All'accusatore privato*

All'accusatore privato possono essere caricati i costi connessi con le sue istanze in merito agli aspetti civili del procedimento (art. 427 cpv. 1 CPP).

⁴¹ Vedi MINI, op. cit., art. 422, pag. 782, nota 2.

⁴² Si noti che i costi delle perizie di parte non rientrano tra i costi assunti dallo Stato nemmeno in caso di difesa d'ufficio, vedi MINI, op. cit., art. 423, pag. 783, nota 4.

⁴³ Le spese della difesa d'ufficio potranno essere richieste all'imputato condannato quando «*le sue condizioni economiche glielo permettono*» (vedi art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) entro dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione (art. 135 cpv. 5 CPP).

⁴⁴ Vedi JOELLE CHAPUIS, Commentaire romand CPP, 2011, art. 426, pag. 1857, nota 2.

Nei reati a querela di parte le spese possono essere attribuite al querelante/accusatore privato⁴⁵ in caso di condotta temeraria, grave negligenza e intralcio del procedimento. Immaginabili sono situazioni in cui il querelante complica inutilmente l'istruttoria a mezzo di allegati prolissi e confusi.

La normativa precisa tuttavia che quando vi è conciliazione le spese, di norma, restano a carico dello Stato (art. 427 cpv. 3 CPP).

4. I costi di patrocinio

In ambito penale l'imputato, l'accusatore privato e gli altri partecipanti al procedimento possono avvalersi di un patrocinatore (art. 127 cpv. 1 CPP).

Di norma il patrocinatore può essere qualsiasi «*persona avente l'esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia*».

Il monopolio sussiste unicamente nell'ambito della **difesa dell'imputato** (art. 127 cpv. 5 CPP) che è riservata agli avvocati «*autorizzati a rappresentare le parti in giudizio*» a norma della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA). L'imputato può quindi scegliere di difendersi da sé oppure di ricorrere a un avvocato autorizzato (e quindi iscritto nel registro degli avvocati di uno dei cantoni svizzeri)⁴⁶.

4.1. I costi del difensore di fiducia

L'imputato dovrà concordare le modalità retributive con il proprio difensore di fiducia. Il contratto di mandato dovrebbe chiarire come vengono calcolati gli onorari e le spese. Non viene imposta la forma scritta dell'accordo di retribuzione tuttavia la medesima è indubbiamente consigliabile⁴⁷.

⁴⁵ Va ricordato che chi ha formulato querela è automaticamente riconosciuto, giusta l'art. 118 cpv. 2 CPP, «*accusatore privato*».

⁴⁶ Vedi art. 6 LLCA.

⁴⁷ MARCO FRIGERIO, La retribuzione dell'avvocato nel Cantone Ticino, RSPC 2007/219.

In caso di abbandono o di assoluzione (anche parziale) il risarcimento dei costi dell'avvocato di fiducia – comunque a carico dell'imputato in forza del mandato – verranno considerati nella quantificazione dell'indennità di cui all'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

Va tuttavia osservato che il risarcimento è limitato ai costi ritenuti «*adeguati*». Ne consegue che, nel caso in cui l'imputato ha concordato con il proprio patrocinatore un tariffario orario superiore a quello in uso, il risarcimento accordato non terrà conto di tale criterio⁴⁸.

I costi del difensore di fiducia non vengono mai anticipati dallo Stato.

4.2. *I costi del difensore d'ufficio*

Il difensore d'ufficio viene nominato dal magistrato che dirige un procedimento penale (art. 133 CPP)⁴⁹ quando, ricorrendo gli estremi della difesa obbligatoria, l'imputato risulta sprovvisto di mezzi e la presenza di un difensore appare necessaria.

Il codice di procedura penale distingue i casi di difesa obbligatoria dai «*casi bagatella*»⁵⁰. I casi bagatella sono, di norma, quelli in cui non si prospetta una pena detentiva superiore a 4 mesi, una pena pecuniaria su-

⁴⁸ La Corte di appello e revisione penale del Cantone Ticino riconosce attualmente una tariffa oraria usuale di fr. 250.– / h e, per casi complessi, da fr. 280.–/h a fr. 300.–/h. Nella sentenza pubblicata in SJ 2017 I 73 il TF ha considerato corrispondere al tariffario orario medio inferiore del Canton Ginevra l'importo di fr. 400.–/h.

⁴⁹ È previsto che il magistrato tenga conto delle indicazioni espresse dall'imputato. Ciò malgrado, appare poco consono al «*principio della parità delle armi*» che sia il magistrato che sosterrà l'accusa a scegliere il suo «*avversario*» nel procedimento che verrà dibattuto. Per altro in conseguenza all'applicazione del «*principio in dubio pro duriore*» – che di fatto obbliga il magistrato a promuovere l'accusa, anche quando gli rimangono dei dubbi sulla colpevolezza dell'imputato – nella maggior parte dei casi il seguito dibattimentale appare sin dall'inizio certo.

Inoltre (benché di rara applicazione) va considerato che al magistrato viene pure riconosciuta la facoltà di decidere – in determinati casi – la sostituzione del difensore designato (art. 134 cpv. 2 CPP) e che per contro all'imputato non è dato di revocare il difensore d'ufficio, salvo circostanze eccezionali (GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MACALUSO, *Procédure pénale suisse*, 2011, pag. 289).

⁵⁰ Al contrario il codice penale militare garantisce la difesa quale che sia la gravità della imputazione (art. 127 PPM).

periore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

La retribuzione del difensore d'ufficio viene garantita dallo Stato sulla base di un onorario quantificato in conformità alla normativa federale o cantonale di riferimento⁵¹.

Le prestazioni effettuate dal difensore d'ufficio vengono considerate nella misura in cui siano «*derivanti da una ragionevole conduzione del mandato*» (art. 4 LAG), prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.

Le norme sull'assistenza giudiziaria si applicano per analogia (art. 9 LAG) con la conseguenza che chi beneficia del pagamento dello Stato sarà tenuto a rifondere al medesimo, in caso di condanna «*a pagare le spese procedurali*» (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP), gli importi anticipati quando la situazione economica lo permetterà (art. 6 cpv. 1 LAG)⁵².

Non sempre tuttavia chi è al beneficio di un difensore d'ufficio nel penale non è in grado di assumerne i costi di patrocinio, rispettivamente i dati economici possono mutare anche in corso di procedimento. D'altro canto la verifica di adempimento delle condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria non viene effettuata necessariamente per ogni

⁵¹ Ai procedimenti penali che sottostanno al Ministero Pubblico del Cantone Ticino sono applicabili la legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG; RL 3.1.1.7) ed il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RtarRip – R 3.1.1.7.1). Concretamente la normativa cantonale prevede un onorario di fr. 180.–/h (art. 4 RtarRip), con applicazione della tariffa maggiorata di fr. 250.–/h in caso di partecipazione ad interrogatori al di fuori dell'usuale orario di lavoro (art. 5 a RtarRip).

⁵² In linea di principio lo Stato garantisce il pagamento della retribuzione d'ufficio unicamente al termine del procedimento. Ciò è criticabile siccome – come per altro avviene nelle difese di fiducia (ed in generale per ogni attività dell'avvocato, al quale per altro il codice professionale impone di chiedere acconti) – il legale deve poter operare con una adeguata copertura. Ragionevole e pratico sarebbe per il difensore d'ufficio poter ottenere una prima retribuzione al termine delle fase che conduce il magistrato ad adottare la propria decisione (eventualmente anche prima se la procedura appare complessa e si protrae nel tempo oppure se circostanze esterne come ad esempio il cambio di studio del difensore nominato lo richiedono), rispettivamente di una seconda / terza retribuzione per i successivi gradi di giudizio.

procedimento penale in cui viene nominato un difensore d'ufficio, dato che – nella prima fase – la priorità dello Stato è di garantire la difesa dell'imputato. Da qui la questione a sapere se il legale nominato d'ufficio per una persona che non adempie le condizioni di assistenza giudiziaria non possa – in ogni caso e quindi anche in situazioni di assoluzione – pretendere dal proprio difeso il pagamento della differenza tra la retribuzione d'uso e la retribuzione della difesa d'ufficio⁵³.

A parere dell'autore è indubbiamente corretto che lo Stato si limiti ad assumere i costi delle difese d'ufficio secondo i criteri di retribuzione dell'assistenza giudiziaria, e che quanto anticipato possa essere recuperato quando le condizioni economiche di chi ne ha beneficiato lo permettono (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). Il difensore d'ufficio dovrebbe tuttavia poter disporre della medesima possibilità e – anche in caso di assoluzione – poter recuperare dall'imputato la differenza tra la sua retribuzione usuale e quella della difesa d'ufficio anticipata dallo Stato⁵⁴.

Qualora l'imputato provvisto di una difesa di fiducia formulasse richiesta di assistenza giudiziaria, in considerazione alle mutate condizioni economiche, andrà considerato che la concessione della medesima avrà effetto a partire dalla richiesta e non coprirà quanto svolto in precedenza. La mancata richiesta, anche in caso di situazione economica critica, non comporta la facoltà per lo Stato di indennizzare secondo i criteri della difesa d'ufficio⁵⁵.

⁵³ In analogia a quanto previsto all'art. 135 cpv. 4 lett. b CPP per il caso in cui l'imputato è stato condannato «a pagare le spese procedurali». Vedi GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, art. 135, pag. 292, nota 12, come pure HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand CPP, 2011, art. 135, pag. 577, nota 21.

⁵⁴ La sentenza del TF 1B_394/2014 del 27.1.2015 pubblicata in SJ 2015 I 389 sembra andare in questo senso. Una interpretazione dell'art. 135 cpv. 4 lett. b CPP «a fortiori» è d'altro canto proponibile, non si vede infatti perché il difensore che ha ottenuto l'assoluzione del proprio assistito dovrebbe essere trattato peggio di chi ha difeso una persona condannata.

⁵⁵ Vedi SJ 2017 I 77 in cui è stato indicato che la mancata richiesta di assistenza giudiziaria non può essere considerata una «colpa» legittimante una riduzione dell'indennizzo dovuto in forza ai criteri applicabili alle difese di fiducia.

4.3. *I costi del patrocinatore dell'accusatore privato*

L'accusatore privato ed altri partecipanti al procedimento possono ricorrere ad un patrocinatore.

Chi dirige il procedimento può accordare il gratuito patrocinio al fine di far valere «*le pretese civili*» quando le usuali condizioni di assistenza ricorrono ossia quando l'accusatore è sprovvisto di mezzi e quando la pretesa non appare priva di possibilità di successo (art. 136 cpv. 1 CPP).

La retribuzione del patrocinatore dell'accusatore privato avverrà allora secondo i medesimi criteri del difensore d'ufficio (art. 138 cpv. 1 CPP). È previsto che, qualora l'imputato venisse condannato a corrispondere all'accusatore privato una indennità (art. 433 cpv. 1 CPP), questa sarà devoluta allo Stato, fino a concorrenza delle spese del gratuito patrocinio.

Va ricordato che, qualora ricorrano le condizioni per applicare la legge federale sull'aiuto alle vittime di reati (LAV), le medesime sono esentate dall'obbligo di rimborsare le spese derivanti dal gratuito patrocinio⁵⁶.

5. Conclusione

L'aspetto economico connesso ad un procedimento penale è oggi, forse più che in tempi passati, da valutare. A una persona imputata di un determinato reato importa infatti sapere quali saranno i costi del procedimento che rischiano di rimanere a suo carico.

La normativa attuale garantisce la copertura delle spese della difesa d'ufficio, pur limitando la medesima – in modo più o meno ragionevole – ai casi non bagatella⁵⁷.

⁵⁶ Vedi art. 30 cpv. 3 LAV.

⁵⁷ Il concetto di «*caso bagatella*» è di per sé un non senso dato che ognuno avrebbe diritto alla miglior difesa per qualsiasi procedura che potrebbe condurre ad una iscrizione a casellario giudiziale.

Di fatto oggi una difesa assoluta e non condizionata, nei casi «*meno gravi*», è garantita solamente a chi è in grado di fare fronte agli onorari del patrocinatore. Dovendosi porre un limite all'intervento economico dello Stato la soluzione può anche essere

L'esito del procedimento, come per altro avviene in ogni situazione litigiosa, influisce sulla ripartizione dei costi. In linea di principio chi viene prosciolto dalle imputazioni mossegli dovrebbe essere indennizzato pienamente. È tuttavia inteso che, qualora l'imputato si rivolga ad un patrocinatore di fiducia che applica una tariffa oraria superiore a quella corrente, parte del costo realizzato dalla difesa rimarrà (comunque) a suo carico⁵⁸.

In caso di condanna per contro è possibile che, oltre alle sanzioni e alle spese del procedimento penale, il condannato si troverà a dover far fronte alle pretese risarcitorie riconosciute all'accusatore privato.

Il rischio, in caso di difesa d'ufficio, di dovere corrispondere la differenza tra la retribuzione d'uso del difensore e la retribuzione riconosciuta dallo Stato è un ulteriore aspetto che dovrà essere tenuto presente.

Non va poi perso di vista che i criteri di retribuzione del difensore d'ufficio e i criteri risarcitori della difesa di fiducia in caso di assoluzione divergono a dipendenza della competenza del procedimento, Confederazione o cantone rispettivamente tra i vari cantoni⁵⁹.

ritenuta accettabile, tuttavia la stessa – secondo un concetto ideale di Giustizia – è insoddisfacente !

⁵⁸ Vedi STRÄULI, RPS 2016/426 n. 93.

⁵⁹ Vedi Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, *Frais de défense des parties et indemnisation de l'avocat d'office en procédure pénale*, in RPS 2017/59.